

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

Comitato pareri Pag. 1

FINANZE E TESORO (VI):

In sede referente » 2

LAVORI PUBBLICI (IX):

In sede consultiva » 4

CONVOCAZIONI:

Giovedì 20 gennaio 1972

Trasporti (X) Pag. 5

Giovedì 27 gennaio 1972

Commissione parlamentare d'inchiesta sui fenomeni di criminalità in Sardegna » 5

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

Comitato pareri.

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1972, ORE 16,45. —
Presidenza del Presidente FABBRI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (*Parere alla VI Commissione*) (3915).

Su proposta del Presidente Fabbri, e dopo un intervento del deputato Raucci (il quale riferisce il contrario avviso della sua parte tanto per ragioni di merito quanto per motivi di copertura), la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (*Parere alla VI Commissione*) (3916).

Dopo illustrazione del Presidente Fabbri e dopo un intervento contrario del deputato Raucci, la Commissione delibera, a maggioranza, di esprimere parere favorevole.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni a statuto ordinario (*Parere alla I Commissione*) (3917).

Su proposta del Presidente Fabbri e dopo che il deputato Raucci si è dichiarato contrario allo scorrimento del termine di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle regioni a statuto ordinario e consenziente sulla parte relativa alla iscrizione in bilancio del fondo comune e alla correlativa eliminazione delle spese inerenti alle funzioni trasferite dallo Stato alle Regioni, la Commissione delibera di esprimere parere favorevole.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 17.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1972, ORE 10,10. — *Presidenza del Presidente VICENTINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Borghi.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi (3915).

Il relatore Miroglio illustra favorevolmente il decreto-legge che proroga di sei mesi la riduzione di aliquote della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrainposta di confine in misura corrispondente a lire 3 al litro per la benzina, a lire due al litro per il gasolio e a lire due al chilogrammo per gli oli combustibili. Il provvedimento si rende necessario onde evitare trasferimenti sui prezzi. Esso comporta un onere di 66 miliardi coperto mediante emissione di buoni pluriennali del tesoro, speciali certificati di credito e contrazione di mutui.

Il deputato Serrentino dichiara la contrarietà del suo gruppo ad un provvedimento che definisce illusorio anche a fronte di ulteriori aumenti del prezzo del greggio importato, facilmente ipotizzabili. Critica inoltre il meccanismo di copertura dell'onere: occorre ope-

rare tagli di spese inutili per numerosi capitoli di bilancio anziché ricorrere al mercato finanziario.

Il deputato Vespignani definisce il provvedimento di proroga assai più grave del provvedimento originario. La situazione monetaria internazionale non potrà non avere effetti sui prezzi internazionali del greggio; i paesi produttori, in genere sottosviluppati, sono, loro malgrado, legati a politiche di *royalties* e premeranno necessariamente per gli aumenti; il massimo contrasto si verificherà fra l'Europa e gli Stati Uniti, dato che questi ultimi mantengono, per ragioni strategiche, vistose riserve di greggio. Occorre porsi il problema a livello della CEE per una nuova e diversa politica energetica. La copertura reperita con il ricorso al mercato finanziario, con tassi passivi per lo Stato che oscilleranno fra l'8 e l'8,50 per cento, è criticabile non solo dal punto di vista di tecnica di bilancio, ma altresì particolarmente grave se messa in relazione col fatto che si consente alle società petrolifere di versare con ritardo le imposte di fabbricazione, con tassi del 5 per cento soltanto. Il provvedimento di proroga garantisce solo i profitti delle società accollandone l'onere alla collettività.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi dichiara di concordare con i commissari per quanto concerne il problema più generale della politica energetica, ma osserva che esso può essere risolto solo su scala internazionale, a livello CEE. Il ricorso al mercato finanziario è, purtroppo, una necessità dato il *quantum* d'onere. Raccomanda pertanto l'approvazione del provvedimento inteso ad evitare una spinta all'aumento dei prezzi al consumo finale e al consumo produttivo.

La Commissione conferisce quindi, a maggioranza, mandato al relatore per la estensione della relazione favorevole alla Assemblea.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (3916).

Il relatore Botta, illustrando il decreto-legge, fornisce alla Commissione numerosi dati relativi al settore edilizio in tutti i suoi aspetti. Il decreto si propone di prorogare di sei mesi i termini relativi alla data di inizio delle costruzioni ai fini delle agevolazioni fiscali in materia di imposte di consumo

sui materiali da costruzione nonché in materia di esenzioni venticinquennali per l'imposta sui fabbricati. Osserva che la stasi nelle concessioni di licenze edilizie è da imputarsi non a pigrizia degli enti locali ma alle difficoltà delle elaborazioni dei piani regolatori e di fabbricazione. Osserva che le agevolazioni in materia di imposta di consumo verranno effettivamente a cessare con l'entrata in vigore dell'IVA, prevista per il primo luglio 1972; il problema è diverso per le agevolazioni in materia d'imposta sui fabbricati i cui termini potrebbero ulteriormente scorrere fino all'entrata in vigore delle norme delegate per i nuovi tributi diretti (1° gennaio 1973). Ricorda che le agevolazioni non sono generalizzate, ma riferite alle tipologie edilizie descritte dall'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 che ha modificato lo articolo 64 del decretone del 1970. Preannuncia ai commissari che la Commissione lavori pubblici ha sollevato il problema, per le imposte di consumo, delle esenzioni già godute dai lavoratori agricoli e per le quali occorre una interpretazione autentica del punto e) dell'articolo 15 della citata legge n. 291.

Il deputato Serrentino lamenta il blocco delle licenze edilizie e teme che uno scivolamento di soli sei mesi sia privo di effetti pratici. Concorda con il relatore per uno scorrimento delle agevolazioni in materia di imposta sui fabbricati al 31 dicembre 1972; quanto alle agevolazioni sulle imposte di consumo potranno avere efficacia per le costruzioni già iniziate, non già per le altre in quanto l'imposta di consumo dovuta viene definita a costruzione ultimata.

Il deputato Cesarino Nicolai concorda con il relatore per quanto concerne la non imputabilità agli enti locali delle lungaggini burocratiche in materia di licenze edilizie. Venendo al merito del decreto osserva che le incentivazioni non possono essere frutto di uno scivolamento di termini in quanto, provocando realizzazioni più tarde, si rischia di annullare il beneficio a seguito degli aumenti di costi. La proroga è un semplice palliativo: occorrono riduzioni drastiche dell'*iter* burocratico accentuando il potere decisionale degli enti locali; lo smaltimento di colossali residui passivi; il riavvicinamento dei termini di utilizzo degli stanziamenti per gli espropri e le opere di urbanizzazione previsti dalla legge sulla casa. Quanto alle questioni più direttamente connesse al decreto all'esame della commissione occorre ripristinare le agevolazioni in materia d'imposta di consu-

mo per i fabbricati rurali e porsi il problema della sorte delle esenzioni dall'imposta di consumo, oggi spettanti ai lavoratori, al momento dell'entrata in vigore dell'IVA.

Il deputato Busetto osserva che di fronte alla gravità della situazione la risposta del Governo è non solo inadeguata ma errata in quanto si colloca in una assurda e distorsiva logica ventennale tesa a convogliare il risparmio verso investimenti speculativi per edilizia ad alto costo. Vero è che con l'articolo 64 del « decretone » del 1970 si pose un modesto riparo all'agevolazione fiscale indiscriminata specificando le tipologie costruttive cui riservare i benefici, ma anche quella elencazione, segnatamente nel punto d), presenta ampi varchi aperti alla speculazione. Occorre farsi carico dei problemi posti, con il primo luglio 1972 e l'entrata in vigore dell'IVA, della sorte delle agevolazioni in materia di imposte di consumo attualmente godute dai lavoratori, e la sua parte si riserva una specifica iniziativa legislativa per la materia. Come già accennato dal relatore, la Commissione lavori pubblici ha predisposto, in sede di parere, un emendamento per quanto concerne i benefici destinati alle case dei lavoratori agricoli, che la sua parte approva.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze Borghi afferma che il provvedimento intende essere una semplice proroga tendente a fronteggiare specifiche difficoltà oggettive. L'incentivazione all'edilizia non può certo esaurirsi nello strumento fiscale e l'ampio quadro di incentivazioni organiche può essere valutato solo su un piano diverso da quello del provvedimento in discussione. Per l'accelerazione dell'*iter* burocratico osserva che il decentramento regionale risulterà proficuo. Circa l'emendamento preannunciato dalla Commissione lavori pubblici, relativamente all'imposta di consumo per i materiali da costruzione destinati ai fabbricati di lavoratori agricoli, il Governo si riserva di pronunciarsi in sede di Assemblea. Per quanto concerne lo scorrimento dei termini ai fini delle agevolazioni per l'imposta fabbricati, suggerito dal relatore, il Governo approfondirà la questione.

La Commissione conferisce quindi a maggioranza mandato al relatore Botta per l'estensione della relazione per l'Assemblea e delibera inoltre di allegare alla relazione stessa il parere formulato dalla Commissione lavori pubblici.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE CONSULTIVA

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO 1972, ORE 9,50. —
Presidenza del Presidente BARONI.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291 (*Parere alla VI Commissione*) (3916).

Il relatore Padula riferisce sul disegno di legge e pone in rilievo l'opportunità di segnalare alla Commissione di merito l'esigenza di un coordinamento delle agevolazioni fiscali per l'edilizia con la legge di riforma tributaria. Conclude proponendo un emendamento da trasmettere alla VI Commissione, diretto ad eliminare dubbi interpretativi circa il mantenimento per le case per i lavoratori agricoli realizzate in base alla legge n. 1676 del 1960, e per quelle realizzate dagli enti di edilizia economica e popolare, delle agevolazioni fiscali previste prima dell'entrata in vigore della legge n. 291 del 1971.

Il deputato Quilleri contesta la esattezza delle affermazioni contenute nella relazione che accompagna il disegno di legge circa la causa dei ritardi nella realizzazione di opere di edilizia residenziale, e che sono da identificarsi nella eccessiva lentezza degli organi burocratici e nella mancanza di strumenti urbanistici approvati. Dopo essersi soffermato su alcuni dubbi che sorgono dalla legge di riforma tributaria circa il mantenimento delle agevolazioni fiscali per l'edilizia, conclude esprimendo dubbi circa la validità del provvedimento in discussione ai fini del rilancio della attività edilizia.

Il deputato Busetto ritiene errata la via prescelta dal Governo per risolvere i problemi dell'edilizia, e primo fra tutti quello dell'occupazione nel settore; afferma che i dubbi formulati dal deputato Quilleri dovranno essere risolti in sede di emanazione dei decreti delegati previsti dalla legge di riforma fiscale e respinge fermamente l'affermazione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge circa i ritardi con i quali i comuni rilasciano le licenze edilizie. Conclude dichiarando di concordare nell'emendamento proposto dal relatore e sottolineando la necessità di dare rapida attuazione alla legge di riforma della casa ed

alla legge n. 641, relativa all'edilizia scolastica, di riportare al 1972 lo stanziamento di 100 miliardi di lire, recato dalla legge n. 291 del 1971 per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, in modo da poter dare idonea soluzione alla crisi strutturale sussistente nel settore edilizio.

Il deputato Carra, dopo aver rilevato l'esigenza di dare attuazione alla legge n. 865 del 1971 in modo corrispondente alla volontà politica di cui essa è espressione, dichiara di concordare sugli emendamenti proposti dal relatore e prospetta l'opportunità di dare interpretazione autentica anche all'articolo 73 della stessa legge n. 865, la cui formulazione può dar luogo a dubbi circa le agevolazioni fiscali ivi previste.

Il deputato Guarra dichiara di concordare sulle proposte del relatore e contesta che il provvedimento in discussione consentirà di risolvere la crisi edilizia.

Il deputato Achilli concorda con quanto proposto dal relatore e dal deputato Carra e dichiara di essere favorevole al provvedimento, reso necessario dalla legge di riforma tributaria e dai tempi della sua applicazione.

Il deputato Di Lisa afferma che occorre eliminare le disfunzioni che attualmente si riscontrano nell'azione dei pubblici poteri per quanto concerne il rilascio delle licenze edilizie, in modo da consentire un rilancio dell'edilizia residenziale.

Il relatore Padula, replicando agli intervenuti, dichiara di concordare con quanto affermato circa la insussistenza di responsabilità dei comuni in ordine alla crisi edilizia, e ritiene fondati i dubbi espressi dal deputato Quilleri in ordine a quanto previsto dalla legge di riforma tributaria; ritiene che i dubbi prospettati dal deputato Carra circa l'articolo 73 della legge n. 865 meritino una ulteriore riflessione.

Il Presidente Baroni propone quindi, e la Commissione delibera, con l'astensione del gruppo comunista, di esprimere il seguente parere:

« La IX Commissione (Lavori pubblici) esprime, a maggioranza, parere favorevole sul disegno di legge segnalando nel contempo alla Commissione di merito il problema del concreto significato delle agevolazioni in tema di imposta di consumo: quest'ultima infatti, a norma della legge 6 dicembre 1971, n. 1036, verrà a cadere con il 30 giugno 1972.

Segnala altresì il problema della conversione delle agevolazioni in tema di imposta sui fabbricati in altro tipo di agevolazioni,

a norma dell'articolo 9 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

In relazione a dubbi interpretativi sul secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 741, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, la Commissione prospetta la opportunità di una norma diretta a darne interpretazione autentica, nel senso del mantenimento delle maggiori agevolazioni fiscali previste in tema di imposta di consumo da talune leggi precedenti: tale norma, a titolo indicativo, potrebbe essere così formulata:

« Si intende che le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e sostituito dal secondo comma dello articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in tema di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

CONVOCAZIONI

X COMMISSIONE PERMANENTE (Trasporti)

Giovedì 20 gennaio, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Esame del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, per la ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'ente autonomo del porto di Napoli, già prorogato con la legge 3 luglio 1970, n. 500, e con il decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito nella legge 4 agosto 1971, n. 591 (3917) — Relatore: Amodio.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sui fenomeni di criminalità in Sardegna.

Giovedì 27 gennaio, ore 10.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 19.